





Q

**OGGETTO:** disciplina del rapporto di lavoro dei Medici Specialisti Ambulatoriali Interni con il S.S.N. - Immissione in ruolo ai sensi ex art.34 L.449/97.



## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alla Sanità;

**VISTO** D. L.vo 30/12/92, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.C.M. 30/07/97, n. 365;

**VISTA** la legge 31/12/97, n. 449;

**VISTO** il D. L.vo 11/06/99, n. 229;

**VISTO** in particolare l'art. 34 della legge 449/97 che, dettando le norme per l'inquadramento in ruolo degli specialisti ambulatoriali, al comma 3 prescrive espressamente: "dal 1° luglio 1998 cessano i rapporti convenzionali con gli specialisti ambulatoriali di cui al comma 1 che, avendone titolo, non abbiano presentato domanda di inquadramento";

**CONSTATATO** che il decreto legislativo 229/99, all'art. 8, comma 8 conferma quanto previsto dall'art. 34 della legge 449/97;

**PRESO ATTO** che la data del 31/12/03 viene individuata quale termine ultimo per la presentazione della richiesta di inquadramento in ruolo da parte dell'interessato che abbia superato il giudizio di idoneità previsto dal predetto regolamento, *di cui si cita D.P.C.M. 365/97*

**VISTA** la proposta di "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di disciplina del rapporto di lavoro dei Medici Specialisti Ambulatoriali Interni e degli altri professionisti sanitari convenzionati con il S.S.N.;

**VISTA** la legge costituzionale n. 3 del 18/10/01 recante "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";

**CONSIDERATO** che in virtù del citato titolo V, il nuovo assetto costituzionale della autonomia, delle fonti e dei rispettivi limiti di competenza, implica la potenziale diversificazione organizzativa e funzionale dei sistemi regionali;





9

**RITENUTO**, quindi, di rileggere le principali normative di riferimento del settore per verificare quali siano i vincoli organizzativi e procedurali da considerare non più cogenti e pertanto superabili in sede di normativa regionale;

**CONSIDERATO** che nell'ambito delle materie innovate con il nuovo titolo V rientra anche l'organizzazione;

**VISTE** altresì le disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3/01 (L. 131/03);

**ACCERTATO** che l'utilizzo del personale a convenzione, scaturisce da un bisogno di prestazioni, legato ad una specifica richiesta dell'utenza espressa in ogni singola Azienda;

**VISTA** la Deliberazione n.2034/01 con la quale la Giunta Regionale ha emanato le linee guida per la predisposizione dell'atto Aziendale;

*tra Governo regioni e le province autonome di Trento e Bolzano*

**CONSIDERATO** che l'accordo dell'8/08/01 detta norme in ordine al contenimento dei costi;

**PRESO ATTO** della deliberazione n. 838 del 05/09/03 con la quale la Giunta regionale ha approvato il concordamento delle AA.SS.LL. per l'anno 2003;

**ACCERTATO** che il documento detta indicazioni anche in ordine al contenimento dei costi del personale;

**CONSIDERATO** che con nota n.14979 del 14.2.03, l'Assessorato alla Sanità, in ottemperanza all'art.34 della L.289/02 - finanziaria 2003 -, ha fornito chiarimenti in ordine al blocco delle assunzioni, disposto dalla citata L.289/02;

**ACCERTATO** che fra le deroghe previste con la circolare assessorile erano stati indicati anche i passaggi alla dipendenza del personale a convenzione in quanto disciplinati da norma speciale;

**RILEVATO** che pur trattandosi di inquadramenti anche in soprannumero, gli stessi devono essere inseriti in un progetto di organizzazione aziendale e, pertanto, in un piano di assunzioni;

**RITENUTO** che l'inquadramento programmato dei professionisti in questione deve concorrere a rispettare gli impegni economici previsti dall'accordo dell'8.8.01;

**VISTO** inoltre l'art. 3 del DPCM del 12/09/2003 che fissa i criteri per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, il quale prevede fra i criteri la priorità di assicurare i livelli essenziali di assistenza (LEA);

**ACCERTATO** che ad oggi si stanno definendo gli atti aziendali secondo le linee guida regionali e, pertanto, al fine di assicurare una completa attuazione del nuovo piano organizzativo delle Aziende, si ritiene opportuno consentire di procrastinare anche l'inquadramento giuridico dei professionisti interessati;

**CONSIDERATO** che la deroga alla scadenza del 31.12.03 consentirebbe quindi alle Aziende di elaborare un più articolato piano delle assunzioni in coerenza con le disposizioni regionali emanate a riguardo, finalizzando le stesse al raggiungimento di specifici obiettivi assistenziali.





# REGIONE LAZIO

La regione di

1360 19 DIC 2003

**VISTAV** accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con il quale viene disciplinato il rapporto di lavoro dei Medici Specialisti Ambulatoriali Interni e degli altri professionisti sanitari convenzionati con il S.S.N.;

**PRESO ATTO** che il citato accordo prevede che le Regioni e le Province Autonome, qualora ritenute coerente con il miglioramento del servizio completano il procedimento di inquadramento;

**SENTITE** le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative che hanno espresso condivisione dei contenuti del presente provvedimento;

All'unanimità

## DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. gli specialisti ambulatoriali che hanno già superato il giudizio di idoneità e che hanno inoltrato istanza di immissione in ruolo entro il 15.10.03, potranno essere inquadrati dalle ASL anche successivamente al 31.12.03 e comunque non oltre il 30.06.04;
2. gli specialisti, che non hanno ancora presentato la domanda di immissione in ruolo e gli specialisti che hanno fatto domanda per sostenere il giudizio di idoneità, potranno presentare istanza di inquadramento successivamente alla data del 31.12.03;
3. l'inquadramento degli specialisti di cui al precedente punto 2 avverrà da parte delle varie AA.SS.LL. competenti nel rispetto dei principi di economicità e buona gestione, tenendo presente quanto segue:
  - rispetto della compatibilità delle risorse con particolare riferimento al budget del personale;
  - possibilità che l'inquadramento non avvenga in sovrannumero;
  - armonizzazione con la Azienda nel suo complesso;
  - l'inquadramento deve consentire - tenuto conto dei limiti d'età per la quiescenza - almeno un biennio di attività del sanitario presso l'Azienda.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



22 DIC 2003